

Polizza multirischi

Documento Informativo relativo al Prodotto Assicurativo

Società: BCC Assicurazioni S.p.A

Prodotto: "Polizza Assistenza Famiglia"

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti

Che tipo di assicurazione è?

La polizza, ad adesione facoltativa e riservata ai clienti di BCC Assicurazioni S.p.A., copre l'assicurato e la sua famiglia per la responsabilità civile ed inoltre fornisce alcune prestazioni di assistenza.



Che cosa è assicurato?

- ✓ **Responsabilità Civile della vita privata:**
Sono risarciti i danni involontariamente causati a terzi dall'assicurato e dai componenti del suo nucleo familiare (stabilmente conviventi con lui) per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose in conseguenza di fatti accidentali della vita privata, compresi i rischi della proprietà del fabbricato adibito ad uso abitativo, ufficio o studio
L'assicurazione vale altresì per i danni cagionati da persone delle quali l'Assicurato debba rispondere. Sono presenti estensioni di garanzia.
- ✓ **Assistenza casa:**
La garanzia assicura, tramite l'intervento della centrale operativa, la prestazione dei seguenti servizi di assistenza legati alla casa:
Invio di un idraulico in caso di emergenza;
Invio di un elettricista in caso di emergenza;
Invio di un fabbro in caso di emergenza;
Invio di un artigiano per interventi ordinari;
Spese di albergo;
Rientro anticipato;
Invio di un sorvegliante;
Trasloco;
Informazioni fiscali sull'immobile;
Informazioni legali.



Che cosa non è assicurato?

- ✗ Persone che non siano residenti e / o domiciliate in Italia;
- ✗ Persone che non abbiano sottoscritto la Dichiarazione di Adesione all'assicurazione.
- ✗ **Responsabilità Civile della vita privata** – Non sono considerati terzi:
 - ✗ Tutti coloro la cui responsabilità è coperta dal contratto di assicurazione, nonché il coniuge, gli ascendenti e i discendenti degli stessi;
 - ✗ Le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio, nonché tutti i collaboratori familiari occasionali che subiscano il danno in conseguenza dello svolgimento delle loro mansioni.



Ci sono limitazioni alla copertura?

- ! Sono esclusi i danni verificatisi nel corso dello svolgimento di qualsiasi attività professionale, commerciale, industriale, agricola e lavorativa in genere.
- ! Sono previste franchigie e massimali.
- ! **Responsabilità Civile della vita privata** – Non sono compresi i danni:
 - ! Da partecipazione a competizioni di carattere agonistico concernenti qualsiasi disciplina sportiva e dalla pratica, in genere, di attività sportive pericolose o violente (come elencate in polizza);
 - ! Da furti commessi da terzi anche qualora siano stati agevolati da una condotta attiva o omissiva dell'Assicurato;
 - ! Da detenzione o impiego di sostanze radioattive;
 - ! Da inquinamento in genere;
 - ! Da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore o da impiego di aeromobili;
 - ! Ai trasportati su veicoli a motore;
 - ! A cose altrui che l'Assicurato detenga a qualunque titolo;
 - ! Provocati da persone non in rapporto di dipendenza con l'assicurato e della cui opera questi si avvalga nell'esercizio della propria attività;
 - ! Da detenzione o da impiego di esplosivi;
 - ! Da proprietà e uso di armi da fuoco;
 - ! Da proprietà ed uso di cavalli;
 - ! Derivanti dall'esercizio della caccia;
 - ! Derivanti dalla proprietà e conduzione di piscine;
 - ! A cose di terzi derivanti da incendio di cose dell'assicurato per importi superiori al 50% del massimale indicato in polizza;
 - ! Di cui l'Assicurato debba rispondere nella sua qualità di committente di lavori di straordinaria manutenzione, trasformazione o ampliamento del fabbricato assicurato;
 - ! Derivanti da insalubrità dei locali;
 - ! Derivanti da estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione, stoccaggio, uso di prodotti di asbesto puro e/o di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto;
 - ! Derivanti da violazione di contratti di lavoro, discriminazione razziale, sessuale o religiosa;
 - ! Conseguenti a guerra dichiarata o non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari, atti di terrorismo, sabotaggio e tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti, nonché gli incidenti dovuti a ordigni di guerra;
 - ! Provocati da campi elettromagnetici.
- ! **Assistenza casa:**
 - ! Tutte le prestazioni di assistenza sono fornite non più di tre volte per annualità assicurativa
 - ! La garanzia non opera per i sinistri provocati o dipendenti da:
 - ! Guerra, anche civile, rivoluzioni, insurrezioni popolari, atti di sabotaggio, terrorismo o vandalismo, scioperi, sommosse, serrate, saccheggi;
 - ! Eruzioni vulcaniche, terremoto, alluvioni, inondazioni o altro fenomeno naturale avente caratteristica di calamità naturale;
 - ! Trasformazioni o assestamenti energetici del nucleo dell'atomo, naturali o provocati;
 - ! Radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
 - ! Dolo dell'Assicurato;
 - ! Ubriachezza, uso non terapeutico di stupefacenti o allucinogeni;
 - ! Ricerca o soccorso in mare, montagna, deserti;
 - ! Corto circuito provocato da negligenza grave, dolo, imperizia dell'Assicurato;
 - ! Inoltre la garanzia non copre:
 - ! Accertamenti diagnostici non resi necessari da infortunio;
 - ! Indennizzi o prestazioni alternative a titolo di compensazione parziale o totale se l'Assicurato non abbia usufruito di una o più prestazioni di assistenza;
 - ! Le spese necessarie al ripristino dei locali dell'abitazione assicurata per le quali è stato richiesto l'intervento di assistenza.



Dove sono coperto dall'assicurazione?

- ✓ **Responsabilità Civile della vita privata:** l'assicurazione ha validità per fatti verificatisi in tutti gli Stati Europei esclusi quelli dell'ex Unione Sovietica, è inoltre valida per Tunisia, Marocco, Algeria, Egitto, Malta, Siria e Turchia. Per l'operatività della garanzia RC del fabbricato, proprietà o conduzione, e per l'assicurazione Assistenza l'immobile deve essere ubicato in Italia.
- ✓ **Assistenza casa:** Le prestazioni di Assistenza sono valide in tutto il mondo.



Che obblighi ho?

Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere: eventuali dichiarazioni inesatte o reticenti sulle circostanze del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto al pagamento dell'indennizzo nonché la cessazione dell'assicurazione.



Quando e come devo pagare?

- Il premio annuo è unico per entrambe le garanzie prestate.
- Il premio assicurativo viene finanziato dal Contraente per conto dei propri clienti.



Quando inizia e quando finisce la copertura?

- La copertura assicurativa ha durata annuale senza tacito rinnovo;
- La garanzia decorre dalle ore 24.00 del giorno indicato nella Dichiarazione di Adesione e termina alle ore 24.00 dell'anno successivo.
- La convenzione ha durata annuale con tacito rinnovo.



Come posso cancellare il contratto?

- La disdetta della convenzione annuale sottoscritta tra la Società ed il Contraente può essere comunicata alla controparte dando preavviso con lettera raccomandata A.R..

Polizza RC della vita privata, assistenza casa

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)

Società: BCC Assicurazioni

Prodotto: "Polizza Assistenza Famiglia"



Data di realizzazione: 1/1/2019 – Il presente DIP aggiuntivo Danni è l'ultimo disponibile

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

BCC Assicurazioni S.p.A. (gruppo Cattolica Assicurazioni), sede legale: Largo Tazio Nuvolari, 1 – 20143 Milano - Telefono: 02/466275; Sito Internet: www.bccassicurazioni.com; e-mail: bccassicurazioni@bccassicurazioni.bcc.it; bcc.assicurazioni@pec.gruppocattolica.it Società iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione tenuto da IVASS al n. 1.00124 ed autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento IVASS n. 333 del 13 settembre 1996 – G.U. n. 220 del 19 settembre 1996., iscritto all' Albo dei gruppi assicurativi al N. 019.

Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa

Con riferimento all'ultimo bilancio approvato, l'ammontare:

- del Patrimonio Netto è pari a 11 milioni di euro (la parte relativa al capitale sociale è pari a 14 milioni di euro – le perdite portate a nuovo sono pari a 2 milioni);
 - del Requisito Patrimoniale di Solvibilità è pari a 7,3 milioni di euro (a);
 - del Requisito Patrimoniale Minimo è pari a 3,7 milioni di euro;
 - dei fondi propri ammissibili alla copertura del Requisito Patrimoniale di Solvibilità è pari a 13,5 milioni di euro (b).
 - dei fondi propri ammissibili alla copertura del Requisito Patrimoniale Minimo, è pari a 12,8 milioni di euro
- Relativamente all'indice di solvibilità (solvency ratio), i fondi propri ammissibili ammontano a 1,84 volte il requisito patrimoniale Solvency II (SCR) (b/a).

Per ulteriori informazioni circa la solvibilità e la condizione finanziaria dell'impresa si invita a consultare il sito al seguente link:

http://www.bccassicurazioni.com/doc2/default.asp?i_archivioID=25345&i_cartellaID=33568&i_menuID=45810

Al contratto si applica la legge italiana



Che cosa è assicurato?

Ad integrazione di quanto già indicato nel DIP Danni, si forniscono le seguenti precisazioni relative alle diverse garanzie offerte.

L'impresa risponde nei limiti delle somme assicurate concordate con il Contraente, oltre che di quelle indicate in modo specifico nelle Condizioni di assicurazione e nella scheda di polizza.

Esempio: L'assicurazione di Responsabilità Civile della vita privata è prestata sino alla concorrenza di € 100.000,00 per ogni sinistro e per anno assicurativo qualunque sia il numero delle persone che abbiano riportato lesioni corporali od abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà.

Responsabilità Civile della vita privata



Garanzie comprese:

- a) proprietà del fabbricato o di parte di esso, nelle seguenti ipotesi:
 - responsabilità per danni a terzi cagionati da antenne radiotelevisive, pertinenze del fabbricato, giardini, compresi i parchi, gli alberi d'alto fusto, le attrezzature sportive e per giochi, le strade private e le recinzioni in muratura, sempreché dette dotazioni costituiscano per destinazione uso ed ampiezza complemento del fabbricato;
 - responsabilità per danni a terzi derivanti da spargimento di acqua o rigurgito di fogne, nel caso in cui il danno sia conseguente a rotture accidentali di tubazioni o condutture;
 - responsabilità nei confronti di altri condomini e della proprietà comune, nel caso in cui l'assicurato sia proprietario di un appartamento in condominio;
- b) conduzione dei locali ove l'Assicurato dimora abitualmente e/o temporaneamente e uso dei relativi impianti fissi comprese antenne televisive e per radioamatori;
- c) somministrazione di cibi e bevande consumati in casa dell'assicurato;
- d) incendio, esplosione di gas;
- e) scoppio di apparecchi a vapore e degli impianti a termosifone;
- f) scoppio del tubo catodico dell'apparecchio televisivo;
- g) guida di macchine ed attrezzature anche a motore per attività di giardinaggio nel proprio giardino;
- h) proprietà ed uso di: velocipedi, veicoli a mano, imbarcazioni senza motore e windsurf;
- i) pratica di attività sportive, ad eccezione dei casi previsti delle Condizioni di Assicurazioni;
- j) proprietà o custodia di cani (massimo uno) e altri animali da casa e da cortile;
- k) proprietà e uso di mezzi per invalidi anche se asserviti da motore elettrico e da tutti i necessari ausili, compresi tra queste le protesi, necessari per lo svolgimento della loro normale vita di relazione. La garanzia in oggetto opera nel caso in cui le persone sono portatrici di handicap psichico e/o fisico a condizione che si tratti di persone delle quali l'assicurato deve rispondere;
- l) proprietà e uso di attrezzature e veicoli per il campeggio quali: tende, roulotte, camper, autocaravan e relative attrezzature, compresa l'antenna TV, limitatamente ai danni verificatisi mentre il veicolo si trova in sosta presso campeggi od aree private, esclusa comunque la sua circolazione o sosta su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate;
- m) responsabilità civile dell'Assicurato in conseguenza di incendio o scoppio dell'autovettura o del motociclo di sua proprietà, stazionante in garage o aree private, e risponde dei danni materiali cagionati a terzi. Sono comunque esclusi i danni contemplati dall'assicurazione obbligatoria di responsabilità civile autoveicoli (legge 24/12/1969 n 990).

Assistenza casa

Invio di un idraulico in caso di emergenza

Qualora presso l'abitazione dell'assicurato sia necessario un idraulico per un intervento d'emergenza, la centrale operativa provvede all'invio di un idraulico.

La prestazione è dovuta per i seguenti casi:

- a) allagamento o infiltrazione nell'abitazione propria o in quella dei vicini provocato da una rottura, un'otturazione, un guasto di tubature fisse dell'impianto idraulico;
- b) mancanza d'acqua che non derivi da interruzione della fornitura da parte dell'ente erogatore;
- c) mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico - sanitari, provocato da otturazione delle tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico.

Invio di un elettricista in caso di emergenza

Qualora presso l'abitazione dell'assicurato sia necessario un elettricista per mancanza di corrente elettrica in tutti i locali dell'abitazione, dovuta a guasti agli interruttori di accensione, agli impianti di distribuzione interna o alle prese di corrente, la centrale operativa provvede all'invio di un elettricista.

Invio di un fabbro in caso di emergenza

Qualora presso l'abitazione dell'assicurato sia necessario un fabbro per un intervento di emergenza, la centrale operativa provvede all'invio di un fabbro, tenendo la Compagnia a proprio carico l'uscita e la manodopera.

La prestazione è operante per i seguenti casi:

- smarrimento o rottura delle chiavi, guasto o scasso della serratura che rendano impossibile l'accesso ai locali dell'abitazione;
- scasso di fissi e infissi, a seguito di furto o di tentato furto, quando ne sia compromessa la funzionalità in modo tale da non garantire la sicurezza dei locali dell'abitazione.

Invio di un artigiano per interventi ordinari

Qualora presso l'abitazione dell'assicurato sia necessario un artigiano, per un intervento di riparazione o di manutenzione dell'impianto idraulico, elettrico o degli infissi, la centrale operativa provvede all'invio dello stesso.

Resta a totale carico dell'assicurato il relativo costo (uscita, manodopera, materiali, ecc.).



Spese di albergo

Qualora l'abitazione sia inagibile, in conseguenza di alcuni dei sinistri così come descritti nelle Condizioni di assicurazione oppure in conseguenza di furto, tentato furto, atti vandalici, incendio, fulmine, esplosione, scoppio, la centrale operativa provvede alla prenotazione di un albergo per l'assicurato.

Rientro anticipato

Qualora l'assicurato si trovi in viaggio in Italia o all'estero e, a causa di uno dei sinistri così come descritti nelle Condizioni di assicurazione oppure in conseguenza di furto, tentato furto, atti vandalici, incendio, fulmine, esplosione, scoppio, debba rientrare immediatamente alla propria abitazione, la centrale operativa fornirà, all'assicurato stesso, un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di sola andata.

Nei casi in cui l'assicurato, per rientrare più rapidamente, debba abbandonare un veicolo in loco, la centrale operativa metterà a sua disposizione un ulteriore biglietto per recuperare successivamente il veicolo stesso.

Al fine di consentire la valutazione e la liquidazione della prestazione, l'assicurato deve presentare alla centrale operativa un'adeguata documentazione sul sinistro.

Invio di un sorvegliante

Qualora a seguito di incendio, esplosione, scoppio, danni causati dall'acqua, atti vandalici, furto o tentato furto che abbiano colpito l'abitazione dell'assicurato, la sicurezza della stessa sia compromessa, la centrale operativa provvederà, dietro richiesta dell'assicurato, a contattare una società di vigilanza che invierà una persona per poter garantire la sicurezza dell'abitazione dell'assicurato. La Compagnia terrà a proprio carico le spese fino a un massimo di 72 ore e in ogni caso garantirà le tariffe concordate con l'istituto di vigilanza.

Qualora per ragioni obiettive non fosse possibile reperire una guardia giurata o l'amministratore avesse già contattato un proprio istituto di vigilanza di fiducia, specifiche istruzioni verranno fornite telefonando alla centrale operativa.

Trasloco

Qualora si verifichi un sinistro che renda inabitabile l'abitazione dell'assicurato per un periodo non inferiore a 30 giorni dalla data del sinistro stesso, la centrale operativa organizzerà il trasloco della mobilia dell'assicurato fino alla nuova abitazione o deposito in Italia. Resta a carico dell'assicurato il costo dell'eventuale deposito così come ogni altra spesa non compresa nei costi di trasloco. L'assicurato dovrà richiedere l'effettuazione della presente prestazione entro e non oltre i 30 giorni successivi alla data del sinistro.

Nel caso in cui, in seguito al sinistro che ha reso inabitabile la sua abitazione, l'assicurato abbia già provveduto a trasportare una parte o la totalità degli oggetti ivi presenti presso altri luoghi, la Compagnia effettuerà il trasloco dei soli oggetti rimasti nell'abitazione.

Informazioni fiscali sull'immobile

Quando l'assicurato desidera avere informazioni relativamente a:

Imposte dirette

- IRPEF: le informazioni fiscali immobiliari riguardanti il quadro (beni immobili) del modulo Unico
- ICI: le informazioni riguardanti le categorie di imposte relative agli immobili

Imposte indirette

- IVA: le informazioni riguardanti le imposte sul valore aggiunto nell'ambito della compravendita di un immobile
- INVIM: le informazioni riguardanti l'imposta sull'incremento del valore immobiliare

Le informazioni fiscali riguardanti le imposte di registro

La Centrale Operativa fornirà all'Assicurato le informazioni richieste.

Verranno fornite tutte le informazioni riguardanti le imposte, con esclusione dei calcoli del caso specifico. Nel caso in cui vengano istituite dallo Stato nuove imposte, la Centrale Operativa erogherà prestazione solo a seguito della pubblicazione della normativa ufficiale.

Informazioni Legali

Quando l'Assicurato desidera avere informazioni legali relativamente a:

- Famiglia: adozione, affidamento, comunione dei beni, divorzio, eredità, interdizione, matrimonio, paternità/maternità, separazione dei beni, separazione personale, successione, testamento, tutela;
- Casa: compravendita appartamenti, compravendita beni e servizi, condominio, locazione, lavoro domestico.

La Centrale Operativa fornirà all'Assicurato le informazioni richieste.

La Centrale Operativa non fornirà pareri o valutazioni su quesiti che riguardano procedure legali già affidate dall'Assicurato al proprio legale.



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni



Ci sono limiti di copertura?

Ad integrazione delle informazioni contenute nel DIP Danni, si segnalano le seguenti limitazioni di copertura

Responsabilità Civile della vita privata

Per ogni sinistro, riguardante danni a cose e risarcibile a termini di polizza, verrà applicata una franchigia assoluta di € 250.

Proprietà del fabbricato o di parte di esso: in caso di sinistro, la Società applicherà uno scoperto del 10% del danno liquidabile ai termini di polizza con un minimo pari all'importo della franchigia assoluta per danni a cose prevista;

Relativamente alla responsabilità civile derivante dalla proprietà e /o conduzione del fabbricato la garanzia si intende operante a condizione che lo stesso si adibito ad uso abitativo, ufficio o studio professionale.

Assistenza casa

Invio di un idraulico in caso di emergenza

Sono esclusi:

- Per i casi indicati nelle Condizioni di assicurazione, i sinistri dovuti a guasti e otturazioni di rubinetti o tubature mobili, collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura (lavatrice, ecc.) o i sinistri dovuti a colpa grave dell'assicurato, sinistri dovuti a rottura delle tubature esterne dell'edificio.
- Per il caso indicato nelle Condizioni di assicurazione, la tracimazione dovuta a rigurgito di fogna, otturazione delle tubature mobili dei servizi igienico - sanitari.

Invio di un elettricista in caso di emergenza

Sono esclusi gli interventi dovuti a:

- corto circuito provocato da colpa grave dell'assicurato;
- interruzione della fornitura elettrica da parte dell'ente erogatore;
- guasti al cavo di alimentazione dei locali dell'abitazione a monte del contatore.

Rientro anticipato

La garanzia è operante quando il sinistro si verifica ad oltre 100 Km dal Comune di residenza anagrafica dell'assicurato.

Invio di un sorvegliante

Le prestazioni / informazioni saranno fornite dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 18.00, esclusi i festivi infrasettimanali.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?

Denuncia di sinistro

Responsabilità Civile della vita privata

L'Assicurato o se impossibilitato a farlo i suoi familiari, deve ai sensi dell'articolo 1913 del Codice Civile dare avviso del sinistro a: Cattolica Assicurazioni Soc. Coop, Ufficio Sinistri; Via Fermi 11/D - 37135 Verona oppure telefonando al Numero Verde 800.206692; Fax 800.33.44.31; e-mail: sinistire@bccassicurazioni.bcc.it entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'Assicurato ne ha avuto conoscenza.

La denuncia deve contenere, ove possibile, la descrizione dei fatti, l'indicazione delle conseguenze del sinistro, il nome ed il domicilio dei soggetti danneggiati e degli eventuali testimoni dell'accaduto, la data, il luogo e le cause del sinistro note all'Assicurato.

	<p>Assistenza casa E' possibile accedere ai servizi di assistenza contattando la centrale operativa di Mapfre Warranty al numero verde: 800 77 50 13 oppure 015 255 9592. L'assicurato dovrà fornire i seguenti dati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nome e cognome dell'Aderente • numero di polizza preceduto dalla sigla BCAS; • tipo della prestazione richiesta;
	Assistenza diretta/in convenzione: Non prevista
	<p>Gestione da parte di altre imprese La Compagnia si avvale per la gestione dei sinistri di Assistenza di Mapfre Warranty Mapfre Warranty, Strada Trossi, 6613871 Verrone (Biella).</p> <p>Prescrizione: Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal contratto si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.</p>
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni
Obblighi dell'impresa	Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società provvederà al pagamento del sinistro.

 Quando e come devo pagare?	
Premio	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni
Rimborso	A seguito di recesso dal contratto, se non con effetto dalla scadenza di una rata di premio, si farà luogo al rimborso al Contraente del premio annuo pagato e non goduto, tranne le imposte.

 Quando comincia la copertura e quando finisce?	
Durata	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni
Sospensione	Non prevista

 Come posso disdire la polizza?	
Ripensamento dopo la stipulazione	Non previsto
Risoluzione	Non prevista



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è rivolto alle persone fisiche a tutela della Responsabilità Civile della vita privata e per la fornitura di alcune prestazioni di assistenza legate alla casa.



Quali costi devo sostenere?

Costi di intermediazione

Nella tabella di seguito riportata è data evidenza delle provvigioni percepite dagli intermediari:

Tutti i rischi	74 %
----------------	------

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	<p>Eventuali reclami devono essere inoltrati per iscritto alla Società al seguente indirizzo: BCC Assicurazioni S.p.A - Servizio Reclami c/o Società Cattolica Assicurazioni – Società Cooperativa Servizio Reclami di Gruppo Lungadige Cangrande n°16 – 37126 Verona (Italia) Fax: 045/8372354 E-mail: reclami@cattolicaassicurazioni.it</p> <p>Indicando i seguenti dati: nome, cognome e indirizzo completo dell'esponente, numero di polizza e nominativo del Contraente, numero e data del sinistro, indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato. La Società invierà risposta al reclamante entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo.</p>
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Mediazione	<p><i>Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it. (Legge 9/8/2013, n. 98).</i></p> <p>Il reclamante potrà attivare la procedura di mediazione finalizzata alla conciliazioni delle controversie civili di cui al D.Lgs. 4 marzo 2010 n°28 presentando specifica istanza ai sensi dell'Art.4 presso gli organismi di mediazione previsti dall'Art. 16 del citato decreto. Obbligatoria per poter proporre un'azione giudiziaria</p>
Negoziazione assistita	<i>Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa. Facoltativa</i>

<p>Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Per ogni controversia derivante dall'applicazione del presente contratto nei rapporti tra Contraente e Società è competente esclusivamente l'Autorità giudiziaria di Milano. - Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile attivare la rete FIN-NET e presentare reclamo rivolgendosi direttamente al soggetto che la gestisce nel Paese in cui ha sede l'Impresa di Assicurazione (rintracciabile accedendo al sito della Commissione europea: http://www.ec.europa.eu/fin-net oppure all'IVASS, che provvede a coinvolgere il soggetto competente, dandone notizia al reclamante.
---	---

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA.



DOCUMENTO INFORMATIVO DI SINTESI

Polizza Assistenza Famiglia

Le informazioni contenute nel presente documento sono finalizzate alla corretta comprensione, da parte dell'Assicurato, delle garanzie offerte da BCC Assicurazioni S.p.A., ed è redatto secondo le indicazioni previste dall'Art. 30 comma 8 del Reg. ISVAP n. 35 del 26 Maggio 2010.

I. TERMINOLOGIA

BCC Assicurazioni: BCC Assicurazioni S.p.A.;

Assicurato/Aderente: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione;

Assicurazione o contratto: il contratto di assicurazione;

Contraente: il soggetto che stipula l'assicurazione e che paga il premio;

Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa;

Indennizzo: la somma che BCC Assicurazioni S.p.A., è tenuta a corrispondere all'assicurato in caso di sinistro.

II. INFORMAZIONI RELATIVE ALL'IMPRESA

BCC Assicurazioni S.p.A.

- a) BCC Assicurazioni S.p.A. Società del gruppo Cattolica Assicurazioni, iscritto all' Albo dei gruppi assicurativi al N. 019. Codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 02652360237, numero di iscrizione al Repertorio Economico Amministrativo di Milano 1782224, iscritta all'Albo Imprese tenuto da IVASS al n. 1.00124;
- b) Sede Legale: in Largo Tazio Nuvolari, 1 – 20143 Milano, Italia;
- c) Telefono: 02/466275; Sito Internet: www.bccassicurazioni.com; e-mail: bccassicurazioni@bccassicurazioni.bcc.it; bcc.assicurazioni@pec.gruppocattolica.it;
- d) Autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni: provvedimento IVASS n. 333 del 13 settembre 1996 – G.U. n. 220 del 19 settembre 1996;
- e) Società di revisione: PKF ITALIA SPA, Viale Vittorio Veneto, 10 – 20124 Milano.

III. INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO

A. Legge applicabile all'assicurazione

L'assicurazione è regolata dalla legge italiana.

B. Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Società al seguente indirizzo:

BCC Assicurazioni S.p.A

- Servizio Reclami c/o Società Cattolica Assicurazioni - Società Cooperativa -

Servizio Reclami di Gruppo
Lungadige Cangrande, 16 – 37126 Verona (Italia)

Fax: 02.21072280

E-mail: reclami@bccassicurazioni.bcc.it

indicando i seguenti dati: nome, cognome e indirizzo completo dell'esponente; numero di polizza e nominativo del Contraente; numero e data del sinistro a cui si fa riferimento; indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato. L'Impresa gestirà il reclamo dando risposta al reclamante entro 45 giorni dal ricevimento.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all'IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, Via del Quirinale, 21, 00187 Roma, Telefono 06/421331, Fax 06/42133745 o 06/42133353, utilizzando lo specifico modello disponibile sul sito dell'IVASS, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa.

Il reclamo all'IVASS deve contenere i seguenti elementi essenziali: nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; denominazione dell'impresa, dell'intermediario di cui si lamenta l'operato; breve ed esaustiva descrizione del motivo della lamentela ed ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all' IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET. Il sistema competente è individuabile accedendo al sito: http://ec.europa.eu/internal_market/fin-net/members_en.htm.

Si ricorda che permane la facoltà di attivare la procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili di cui al D.lgs 4 marzo 2010 n.28 presentando specifica istanza ai sensi dell'art. 4 presso gli organismi di mediazione previsti dall' art. 16 del citato decreto.

Si ricorda infine che permane la facoltà di ricorrere all'Autorità Giudiziaria.

**NOTA BENE: Si richiama l'attenzione dell'Assicurato/Aderente sulla necessità di leggere attentamente i contenuti del presente documento prima di procedere alla sottoscrizione della copertura assicurativa.
Eventuali spiegazioni o chiarimenti possono comunque essere richiesti alla Compagnia.**

DEFINIZIONI

DEFINIZIONI VALIDE PER LA SEZIONE A – RESPONSABILITÀ CIVILE DELLA VITA PRIVATA

Nel testo che segue si intende per:

Assicurato

La persona fisica, nonché i componenti del suo nucleo familiare, cliente del Contraente, che abbia sottoscritto la Dichiarazione di Adesione alla presente assicurazione.

Assicurazione

Il contratto di assicurazione.

Contraente

BCC CreditoConsumo S.p.A , che stipula il contratto di assicurazione per conto dei propri clienti.

Dichiarazione di Adesione

Il modulo sottoscritto dall'Assicurato, contenente dichiarazioni rilevanti ai fini dell'assicurazione.

Convivente more uxorio

La persona, che in forza di un rapporto personale con l'assicurato, duraturo e continuativo, nonché adeguatamente documentato e socialmente noto, convive stabilmente con l'assicurato

e ha in comune con lo stesso la residenza anagrafica (o il domicilio abituale) e lo stato di famiglia.

Sono escluse le persone che convivono "more uxorio" con soggetti appartenenti al nucleo familiare dell'assicurato.

Cose

Sia gli oggetti materiali sia gli animali.

Dimora Abituale

La residenza anagrafica dell'Assicurato.

Dimora Secondaria

Casa o Appartamento non dimora abituale.

Franchigia

La parte di danno espressa in cifra che rimane a carico dell'assicurato.

Nucleo Familiare

L'insieme delle persone che compongono il nucleo familiare secondo quanto risulta dallo Stato di Famiglia dell'Aderente, compreso il convivente more uxorio e i figli non coniugati di questi se conviventi con l'assicurato.

Scoperto

La percentuale del danno che rimane a carico dell'assicurato.

Premio

La somma in denaro comprensiva di eventuali imposte che il Contraente e la Società hanno convenuto che venga corrisposta dall'Assicurato alla Società medesima in base al Contratto di Assicurazione di cui alla presente Polizza.

Polizza

Il documento che prova l'esistenza dell'assicurazione.

Sinistro

Il verificarsi del fatto dannoso, per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

Società

BCC Assicurazioni S.p.A., con sede Legale in Largo Tazio Nuvolari, 1 – 20143 Milano.

DEFINIZIONI VALIDE PER LA SEZIONE B – ASSISTENZA CASA

Nel testo che segue si intende per:

Abitazione

Fabbricato o porzione di fabbricato luogo di residenza anagrafica dell'assicurato.

Centrale operativa

E' la struttura di **Mapfre Warranty** - Strada Trossi, 66 - 13871 Verrone (Biella), costituita da tecnici e operatori, che è in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno, che in virtù di una specifica convenzione sottoscritta con la Compagnia provvede, per incarico di quest'ultima, al contatto telefonico con l'assicurato e organizza ed eroga, con costi a carico della Compagnia stessa, le spese di assistenza previste in polizza.

Prestazioni

I servizi prestati dalla centrale operativa all'assicurato.

Sinistro

L'evento garantito in polizza che determina la richiesta di assistenza dell'assicurato.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO

Con il presente contratto la Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato in relazione alle garanzie indicate alle sezioni:

- o **SEZIONE A** - "Norme che regolano l'assicurazione Responsabilità Civile";
- o **SEZIONE B** - "Norme che regolano l'assicurazione Assistenza Casa".
- o

Il presente contratto viene stipulato dal Contraente per conto dei propri clienti, intendendosi per tali le persone fisiche, residenti e/o domiciliate in Italia, che siano Clienti del Contraente stesso e che abbiano sottoscritto la Dichiarazione di Adesione alla presente assicurazione.

La sottoscrizione della presente copertura assicurativa è FACOLTATIVA.

Art. 2 - DURATA, EFFETTO E PROROGA DEL CONTRATTO

Il contratto tra il Contraente e la Società è stipulato per la durata di anni 1 (uno), decorrente dalla data della sottoscrizione dello stesso ed ha effetto dalle ore 24:00 del giorno del pagamento del premio indicato nella Scheda di Polizza.

In mancanza di disdetta il contratto è prorogato per la durata di un anno e così successivamente.

Art. 3 - ESONERO DELLA RESPONSABILITÀ DEL CONTRAENTE

Il Contraente stipula la presente polizza per conto dei propri Clienti, restando esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità in ordine all'esecuzione del presente contratto per i rapporti sorgenti tra gli Assicurati e la Società.

Art. 4 - DECORRENZA E CESSAZIONE DELLA GARANZIA ASSICURATIVA

Per ogni Assicurato l'operatività delle garanzie decorre dalle ore 24.00 del giorno indicato sulla Dichiarazione di Adesione e termina alle ore 24.00 dell'anno successivo.

La copertura assicurativa ha durata annuale senza tacito rinnovo.

Art. 5 - COSTO DELLA GARANZIA ASSICURATIVA

Per ciascun Assicurato il costo annuale della garanzia assicurativa, comprensivo di imposte è di:

MASSIMALE	PREMIO ANNUALE
RC € 100.000,00 + ASSISTENZA CASA max 3 volte per prestazione e per anno assicurativo	€ 90,00

Art. 6 – COMPETENZA TERRITORIALE

Per ogni controversia derivante dall'applicazione del presente contratto nei rapporti tra Contraente e Società è competente esclusivamente l'Autorità giudiziaria di Milano.

Art. 7 - ALTRE ASSICURAZIONI

Resta convenuto che la validità delle garanzie fornite dalla Società a favore degli Assicurati non è infirmata dalla contemporanea esistenza di altre assicurazioni con altre società. La Società dispensa gli Assicurati dalle comunicazioni di cui all'art. 1910 C.C..

Art. 8 – ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali derivanti dalla Polizza sono a carico del Contraente.

Art. 9 - RINVIO ALLA NORME DI LEGGE

Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto si rinvia alle norme di legge.

Art. 10 - COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni fra Contraente, Intermediario, Assicurato e la Compagnia, con riferimento al presente contratto di assicurazione, dovranno essere fatte a mezzo lettera raccomandata A.R., telegramma o telefax ai seguenti indirizzi:

BCC Assicurazioni S.p.A.
Largo Tazio Nuvolari , 1 – 20143 Milano
Telefono 02/466275
Fax 02/21072250

Eventuali comunicazioni da parte della Compagnia all'Assicurato saranno indirizzate all'ultimo domicilio conosciuto dell'Assicurato stesso.

Art 11 - RECLAMI

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Società al seguente indirizzo:

BCC Assicurazioni S.p.A

- Servizio Reclami c/o Società Cattolica Assicurazioni - Società Cooperativa -

Servizio Reclami di Gruppo
Lungadige Cangrande, 16 – 37126 Verona (Italia)
Fax: 02.21072280
E-mail: reclami@bccassicurazioni.bcc.it

indicando i seguenti dati: nome, cognome e indirizzo completo dell'esponente; numero di polizza e nominativo del Contraente; numero e data del sinistro a cui si fa riferimento; indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato. L'Impresa gestirà il reclamo dando risposta al reclamante entro 45 giorni dal ricevimento.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all'IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, Via del Quirinale, 21, 00187 Roma, Telefono 06/421331, Fax 06/42133745 o 06/42133353, utilizzando lo specifico modello disponibile sul sito dell'IVASS, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa.

Il reclamo all'IVASS deve contenere i seguenti elementi essenziali: nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; denominazione dell'impresa, dell'intermediario di cui si lamenta l'operato; breve ed esaustiva descrizione del motivo della lamentela ed ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET. Il sistema competente è individuabile accedendo al sito: http://ec.europa.eu/internal_market/fin-net/members_en.htm.

Si ricorda che permane la facoltà di attivare la procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili di cui al D.lgs 4 marzo 2010 n.28 presentando specifica istanza ai sensi dell'art. 4 presso gli organismi di mediazione previsti dall' art. 16 del citato decreto.

Si ricorda infine che permane la facoltà di ricorrere all'Autorità Giudiziaria.

CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE

SETTORE A

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE DELLA VITA PRIVATA

(*con riferimento al provvedimento IVASS n°734 del 1 dicembre 1997, i premi relativi alle garanzie Responsabilità Civile Vita Privata vengono attribuiti al ramo 13 – Responsabilità Civile Generale)

ART. 12 - Oggetto dell'assicurazione

La Società si obbliga a tenere indenne l'assicurato e i componenti il suo nucleo familiare stabilmente conviventi con l'Assicurato stesso, nei limiti del massimale di cui all'Art. 13 di quanto costoro siano tenuti a versare quali civilmente responsabili a titolo di risarcimento (per capitale, interessi e spese) di danni cagionati involontariamente a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose in conseguenza di fatti accidentali della vita privata.

L'assicurazione vale altresì per i danni cagionati da persone del fatto delle quali l'Assicurato deve rispondere (quali personale addetto al servizio domestico, figli minori, minori in affidamento temporaneo o preadottivo).

L'assicurazione è operante unicamente per fatti della vita privata (esclusa pertanto ogni attività professionale, commerciale, industriale, agricola e lavorativa in genere).

Il massimale assicurato per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra loro.

ART. 13 - Massimale assicurato

L'assicurazione è prestata sino alla concorrenza di € 100.000,00 per ogni sinistro e per anno assicurativo qualunque sia il numero delle persone che abbiano riportato lesioni corporali od abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà.

Per ogni sinistro, riguardante danni a cose e risarcibile a termini di polizza, verrà applicata una franchigia assoluta di €. 250,00.

ART. 14 - Estensioni

Tra le ipotesi di responsabilità civile assicurate con il presente contratto sono quindi comprese quelle derivanti da:

a) proprietà del fabbricato o di parte di esso, nelle seguenti ipotesi:

- responsabilità per danni a terzi cagionati da antenne radiotelevisive, pertinenze del fabbricato, giardini, compresi i parchi, gli alberi d'alto fusto, le attrezzature sportive e per giochi, le strade private e le recinzioni in muratura, sempreché dette dotazioni costituiscano per destinazione uso ed ampiezza complemento del fabbricato;
- responsabilità per danni a terzi derivanti da spargimento di acqua o rigurgito di fogne, nel caso in cui il danno sia conseguente a rotture accidentali di tubazioni o condutture; in caso di sinistro, la Società applicherà uno scoperto del 10% del

- danno liquidabile ai termini di polizza con un minimo pari all'importo della franchigia assoluta per danni a cose prevista;
- responsabilità nei confronti di altri condomini e della proprietà comune, nel caso in cui l'assicurato sia proprietario di un appartamento in condominio;
- b) conduzione dei locali ove l'Assicurato dimora abitualmente e/o temporaneamente e uso dei relativi impianti fissi comprese antenne televisive e per radioamatori;
 - c) somministrazione di cibi e bevande consumati in casa dell'assicurato;
 - d) incendio, esplosione di gas;
 - e) scoppio di apparecchi a vapore e degli impianti a termosifone;
 - f) scoppio del tubo catodico dell'apparecchio televisivo;
 - g) guida di macchine ed attrezzature anche a motore per attività di giardinaggio nel proprio giardino;
 - h) proprietà ed uso di: velocipedi, veicoli a mano, imbarcazioni senza motore e windsurf;
 - i) pratica di attività sportive, ad eccezione dei casi previsti dall'Art. 15 lettera a);
 - j) proprietà o custodia di cani (massimo uno) e altri animali da casa e da cortile;
 - k) proprietà e uso di mezzi per invalidi anche se asserviti da motore elettrico e da tutti i necessari ausili, compresi tra queste le protesi, necessari per lo svolgimento della loro normale vita di relazione. La garanzia in oggetto opera nel caso in cui le persone sono portatrici di handicap psichico e/o fisico a condizione che si tratti di persone delle quali l'assicurato deve rispondere;
 - l) proprietà e uso di attrezzature e veicoli per il campeggio quali: tende, roulotte, camper, autocaravan e relative attrezzature, compresa l'antenna TV, limitatamente ai danni verificatisi mentre il veicolo si trova in sosta presso campeggi od aree private, esclusa comunque la sua circolazione o sosta su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate;
 - m) responsabilità civile dell'Assicurato in conseguenza di incendio o scoppio dell'autovettura o del motociclo di sua proprietà, stazionante in garage o aree private, e risponde dei danni materiali cagionati a terzi. Sono comunque esclusi i danni contemplati dall'assicurazione obbligatoria di responsabilità civile autoveicoli (legge 24/12/1969 n 990);

ART. 15 - Rischi esclusi

Non sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione:

- tutti coloro la cui responsabilità è coperta dal contratto di assicurazione, nonché il coniuge, gli ascendenti e i discendenti degli stessi;
- le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio, nonché tutti i collaboratori familiari occasionali che subiscano il danno in conseguenza dello svolgimento delle loro mansioni.

L'assicurazione non comprende i danni:

- a) da partecipazione a competizioni di carattere agonistico concernenti qualsiasi disciplina sportiva e pratica, in genere, delle seguenti attività sportive: pugilato, atletica pesante, lotta nelle sue varie forme, scalata di roccia o di ghiacciaio, speleologia, salto dal trampolino con sci o idrosci, sci acrobatico, bob, rugby, football americano, paracadutismo, sport aerei in genere, sport motoristici in genere;
- b) da furti commessi da terzi anche qualora sia stato agevolato da una condotta colposa attiva o omissiva dell'Assicurato;

- c) da detenzione o impiego di sostanze radioattive;
- d) da inquinamento in genere;
- e) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore o da impiego di aeromobili;
- f) ai trasportati su veicoli a motore;
- g) a cose altrui che l'Assicurato detenga a qualunque titolo;
- h) provocati da persone non in rapporto di dipendenza con l'assicurato e della cui opera questi si avvalga nell'esercizio della propria attività;
- i) da detenzione o da impiego di esplosivi;
- j) da proprietà e uso di armi da fuoco;
- k) da proprietà ed uso di cavalli;
- l) derivanti dall'esercizio della caccia;
- m) derivanti dalla proprietà e conduzione di piscine;
- n) a cose di terzi derivanti da incendio di cose dell'assicurato per importi superiori al 50% del massimale indicato in polizza;
- o) di cui l'Assicurato debba rispondere nella sua qualità di committente di lavori di straordinaria manutenzione, trasformazione o ampliamento del fabbricato assicurato;
- p) derivanti da insalubrità dei locali;
- q) derivanti da estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione, stoccaggio, uso di prodotti di asbesto puro e/o di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto;
- r) derivanti da violazione di contratti di lavoro, discriminazione razziale, sessuale o religiosa;
- s) conseguenti a guerra dichiarata o non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari, atti di terrorismo, sabotaggio e tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti, nonché gli incidenti dovuti a ordigni di guerra;
- t) provocati da campi elettromagnetici.

ART. 16 - Estensione territoriale

L'assicurazione si intende operante entro i confini di tutti gli Stati Europei esclusi quelli dell'ex Unione Sovietica. L'assicurazione si intende inoltre valida per Tunisia, Marocco, Algeria, Egitto, Malta, Siria e Turchia.

Relativamente alla responsabilità civile derivante dalla proprietà e/o conduzione del fabbricato la garanzia si intende operante a condizione che lo stesso sia:

- situato in Italia;
- adibito ad uso abitativo, ufficio o studio professionale.

**DENUNCIA E GESTIONE DEL SINISTRO
SETTORE A**

ART. 17 - Denuncia di sinistro

L'Assicurato o se impossibilitato a farlo i suoi familiari, deve ai sensi dell'articolo 1913 del Codice Civile dare avviso del sinistro a:

Cattolica Assicurazioni Soc. Coop
Ufficio Sinistri
Via Fermi 11/D - 37135 Verona
oppure telefonando al Numero Verde 800.206692
Fax 800.33.44.31
e-mail: sinistrire@bccassicurazioni.bcc.it

entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'Assicurato ne ha avuto conoscenza. La denuncia deve contenere, ove possibile, la descrizione dei fatti, l'indicazione delle conseguenze del sinistro, il nome ed il domicilio dei soggetti danneggiati e degli eventuali testimoni dell'accaduto, la data, il luogo e le cause del sinistro note all'Assicurato.

ART. 18 - Gestione della vertenze e spese legali

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze, in sede stragiudiziale o giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali e tecnici, avvalendosi della collaborazione dell'Assicurato e di tutti i diritti e di tutte le azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra la Società e l'Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

La Società non riconosce peraltro le spese incontrate dall'assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati, e non risponde di multe od ammende, né delle spese di giustizia penale.

SETTORE B

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE ASSISTENZA CASA

Art. 19 - Oggetto della garanzia assistenza

Con la garanzia assistenza alla casa, La Compagnia assicura, tramite l'intervento della centrale operativa, le prestazioni dei servizi assistenza indicate nei punti seguenti:

1 - Invio di un idraulico in caso di emergenza

Qualora presso l'abitazione dell'assicurato sia necessario un idraulico per un intervento d'emergenza, la centrale operativa provvede all'invio di un idraulico, tenendo la Compagnia a proprio carico l'uscita e la manodopera fino ad un massimo di euro 150,00 per sinistro. Restano comunque a carico dell'assicurato i costi relativi al materiale necessario per la riparazione.

La prestazione è dovuta per i seguenti casi:

- a) allagamento o infiltrazione nell'abitazione propria o in quella dei vicini provocato da una rottura, un'otturazione, un guasto di tubature fisse dell'impianto idraulico;
- b) mancanza d'acqua che non derivi da interruzione della fornitura da parte dell'ente erogatore;
- c) mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico - sanitari, provocato da otturazione delle tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico.

Sono esclusi:

- Per i casi a) e b) i sinistri dovuti a guasti e otturazioni di rubinetti o tubature mobili, collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura (lavatrice, ecc.) o i sinistri dovuti a colpa grave dell'assicurato, sinistri dovuti a rottura delle tubature esterne dell'edificio.
- Per il caso c) la tracimazione dovuta a rigurgito di fogna, otturazione delle tubature mobili dei servizi igienico - sanitari.

2 - Invio di un elettricista in caso di emergenza

Qualora presso l'abitazione dell'assicurato sia necessario un elettricista per mancanza di corrente elettrica in tutti i locali dell'abitazione, dovuta a guasti agli interruttori di accensione, agli impianti di distribuzione interna o alle prese di corrente, la centrale operativa provvede all'invio di un elettricista, tenendo la Compagnia a proprio carico l'uscita e la manodopera fino a un massimo di euro 150,00 per sinistro.

Restano comunque a carico dell'assicurato i costi relativi al materiale necessario per la riparazione.

Sono esclusi gli interventi dovuti a:

- corto circuito provocato da colpa grave dell'assicurato;
- interruzione della fornitura elettrica da parte dell'ente erogatore;
- guasti al cavo di alimentazione dei locali dell'abitazione a monte del contatore.

3 - Invio di un fabbro in caso di emergenza

Qualora presso l'abitazione dell'assicurato sia necessario un fabbro per un intervento di emergenza, la centrale operativa provvede all'invio di un fabbro, tenendo la Compagnia a

proprio carico l'uscita e la manodopera fino ad un massimo di euro 150,00 per sinistro. Restano comunque a carico dell'assicurato i costi relativi al materiale necessario per la riparazione.

La prestazione è operante per i seguenti casi:

- smarrimento o rottura delle chiavi, guasto o scasso della serratura che rendano impossibile l'accesso ai locali dell'abitazione;
- scasso di fissi e infissi, a seguito di furto o di tentato furto, quando ne sia compromessa la funzionalità in modo tale da non garantire la sicurezza dei locali dell'abitazione.

4 - Invio di un artigiano per interventi ordinari

Qualora presso l'abitazione dell'assicurato sia necessario un artigiano, per un intervento di riparazione o di manutenzione dell'impianto idraulico, elettrico o degli infissi, la centrale operativa provvede all'invio dello stesso.

Resta a totale carico dell'assicurato il relativo costo (uscita, manodopera, materiali, ecc.).

5 - Spese di albergo

Qualora l'abitazione sia inagibile, in conseguenza di uno dei sinistri descritti ai punti 1., 2. e 3. oppure in conseguenza di furto, tentato furto, atti vandalici, incendio, fulmine, esplosione, scoppio, la centrale operativa provvede alla prenotazione di un albergo per l'assicurato, tenendo la Compagnia a proprio carico le spese di pernottamento e di prima colazione, fino a un massimo per sinistro di euro 1.000,00.

6 - Rientro anticipato

Qualora l'assicurato si trovi in viaggio in Italia o all'estero e, a causa di uno dei sinistri descritti ai precedenti punti 1., 2. e 3. oppure in conseguenza di furto, tentato furto, atti vandalici, incendio, fulmine, esplosione, scoppio, debba rientrare immediatamente alla propria abitazione, la centrale operativa fornirà, all'assicurato stesso, un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di sola andata, tenendo la Compagnia a proprio carico le relative spese, fino a un massimo complessivo per sinistro di euro 500,00 per annualità assicurativa.

Nei casi in cui l'assicurato, per rientrare più rapidamente, debba abbandonare un veicolo in loco, la centrale operativa metterà a sua disposizione un ulteriore biglietto per recuperare successivamente il veicolo stesso, tenendo la Compagnia a proprio carico la relativa spesa fino ad un massimo di euro 250,00 per annualità assicurativa.

Al fine di consentire la valutazione e la liquidazione della prestazione, l'assicurato deve presentare alla centrale operativa un'adeguata documentazione sul sinistro.

La garanzia è operante quando il sinistro si verifica ad oltre 100 Km dal Comune di residenza anagrafica dell'assicurato.

7 - Invio di un sorvegliante

Qualora a seguito di incendio, esplosione, scoppio, danni causati dall'acqua, atti vandalici, furto o tentato furto che abbiano colpito l'abitazione dell'assicurato, la sicurezza della stessa sia compromessa, la centrale operativa provvederà, dietro richiesta dell'assicurato, a contattare una società di vigilanza che invierà una persona per poter garantire la sicurezza dell'abitazione dell'assicurato. La Compagnia terrà a proprio carico le spese fino a un massimo di 72 ore e in ogni caso garantirà le tariffe concordate con l'istituto di vigilanza.

Qualora per ragioni obiettive non fosse possibile reperire una guardia giurata o l'amministratore avesse già contattato un proprio istituto di vigilanza di fiducia, specifiche istruzioni verranno fornite telefonando alla centrale operativa.

Le seguenti prestazioni / informazioni saranno fornite dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 18.00, esclusi i festivi infrasettimanali.

8 - Trasloco

Qualora si verifichi un sinistro che renda inabitabile l'abitazione dell'assicurato per un periodo non inferiore a 30 giorni dalla data del sinistro stesso, la centrale operativa organizzerà il trasloco della mobilia dell'assicurato fino alla nuova abitazione o deposito in Italia, tenendo la Compagnia a proprio carico il costo relativo al trasloco stesso fino ad un massimale di euro 1.000 per annualità assicurativa. Resta a carico dell'assicurato il costo dell'eventuale deposito così come ogni altra spesa non compresa nei costi di trasloco. L'assicurato dovrà richiedere l'effettuazione della presente prestazione entro e non oltre i 30 giorni successivi alla data del sinistro.

Nel caso in cui, in seguito al sinistro che ha reso inabitabile la sua abitazione, l'assicurato abbia già provveduto a trasportare una parte o la totalità degli oggetti ivi presenti presso altri luoghi, la Compagnia effettuerà il trasloco dei soli oggetti rimasti nell'abitazione.

9 - Informazioni fiscali sull'immobile

Quando: L'assicurato desidera avere informazioni relativamente a:

Imposte dirette

- IRPEF: le informazioni fiscali immobiliari riguardanti il quadro (beni immobili) del modulo Unico
- ICI: le informazioni riguardanti le categorie di imposte relative agli immobili

Imposte Indirette

- IVA: le informazioni riguardanti le imposte sul valore aggiunto nell'ambito della compravendita di un immobile
- INVIM: le informazioni riguardanti l'imposta sull'incremento del valore immobiliare

Le informazioni fiscali riguardanti le imposte di registro

Come: La Centrale Operativa fornirà all'Assicurato le informazioni richieste.

Attenzione: Verranno fornite tutte le informazioni riguardanti le imposte, con esclusione dei calcoli del caso specifico. Nel caso in cui vengano istituite dalla Stato nuove imposte, la Centrale Operativa erogherà prestazione solo a seguito della pubblicazione della normativa ufficiale.

10 - Informazioni Legali

Quando: L'Assicurato desidera avere informazioni legali relativamente a:

- Famiglia: adozione, affidamento, comunione dei beni, divorzio, eredità, interdizione, matrimonio, paternità/maternità, separazione dei beni, separazione personale, successione, testamento, tutela;
- Casa: compravendita appartamenti, compravendita beni e servizi, condominio, locazione, lavoro domestico.

La Centrale Operativa fornirà all'Assicurato le informazioni richieste.

La Centrale Operativa non fornirà pareri o valutazioni su quesiti che riguardano procedure legali già affidate dall'Assicurato al proprio legale.

Art. 20 - Delimitazione

Qualsiasi tipo di prestazione è fornita **al massimo tre volte per annualità assicurativa**.

Art. 21 - Delimitazione territoriale

Il fabbricato deve essere situato in Italia, nella Repubblica di San Marino o nella Città del Vaticano.

Le prestazioni relative al contraente, all'assicurato o altra persona del nucleo familiare sono valide in tutto il mondo.

Art. 22 - Esclusioni

Le prestazioni contrattuali prevedono le seguenti esclusioni:

- **quelle specifiche indicate in ciascun articolo della presente sezione;**
- **guerra, anche civile, rivoluzioni, insurrezioni popolari, atti di sabotaggio, terrorismo o di vandalismo, scioperi, sommosse, serrate, saccheggi;**
- **eruzioni vulcaniche, terremoto, alluvioni, inondazioni o altro fenomeno naturale avente caratteristica di calamità naturale;**
- **trasformazioni o assestamenti energetici del nucleo dell'atomo, naturali o provocati,**
- **radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;**
- **dolo dell'assicurato;**
- **ubriachezza, uso non terapeutico di stupefacenti o allucinogeni;**
- **accertamenti diagnostici non resi necessari da infortunio;**
- **ricerca o soccorso in mare, montagna, deserti,**
- **corto circuito provocato da negligenza grave, dolo, imperizia dell'assicurato;**
- **indennizzi o prestazioni alternative a titolo di compensazione parziale o totale se**
- **l'assicurato non abbia usufruito di una o più prestazioni di assistenza;**
- **le spese necessarie al ripristino dei locali dell'abitazione assicurata per le quali è stato richiesto l'intervento di assistenza.**

Si conviene inoltre che:

• **ogni diritto nei confronti di BCC Assicurazioni S.p.A. si prescrive entro un anno dalla data del sinistro** che ha dato origine alla richiesta della prestazione ai sensi dell'articolo 2952 del codice civile;

• se esistessero altre assicurazioni con altra Società di assicurazione o di servizi che prevedono prestazioni analoghe a quelle di assistenza e l'altra Società si fosse già attivata, le prestazioni qui garantite, fermi i limiti previsti, s'intendono operanti per gli eventuali maggiori costi sostenuti dall'assicurato e non corrisposti dall'altra Società.

**DENUNCIA E GESTIONE DEL SINISTRO
SETTORE B**

Art. 23 - Istruzioni per la richiesta di assistenza

È possibile accedere ai servizi di assistenza contattando la centrale operativa al numero verde:

**800 77 50 13
oppure
015 255 9592**

l'assicurato dovrà fornire i seguenti dati:

- **nome e cognome dell'Aderente**
- **numero di polizza preceduto dalla sigla BCAS;**
- **tipo della prestazione richiesta;**

La centrale operativa può richiedere all'assicurato di formalizzare per iscritto la richiesta con l'integrazione di ulteriore documentazione, da spedire a:

Mapfre Warranty
Strada Trossi, 66
13871 Verrone (Biella)

Non è possibile fruire dei servizi di assistenza senza il preventivo contatto e relativa autorizzazione da parte della centrale operativa.

Si ricorda che non sono previsti indennizzi o prestazioni alternative a titolo di compensazione parziale o totale se l'assicurato o altra persona del nucleo familiare non abbia usufruito di una o più prestazioni di assistenza.